

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1994

che autorizza il Regno Unito a dispensare alcune operazioni di trasporto dall'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(94/451/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il 25 ottobre 1993 il governo del Regno Unito ha inviato alla Commissione una lettera in cui chiede l'autorizzazione a dispensare i veicoli che circolano nell'area aeroportuale dall'applicazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85;

considerando che i veicoli in questione sono, in base al tipo di costruzione e alle attrezzature, destinati specificamente ad operazioni aeroportuarie; che circolano esclusivamente nel perimetro degli aeroporti e che in nessun caso sono autorizzati a spostarsi su strade pubbliche al di fuori degli aeroporti, ma che possono circolare su strade situate all'interno degli aeroporti cui, in determinate condizioni, il pubblico può avere accesso;

considerando che la Commissione ritiene che queste operazioni di trasporto siano effettuate in circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3820/85 e dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3821/85 e che tale deroga non

pregiudicherà gravemente gli obiettivi perseguiti dai suddetti regolamenti,

DECIDE:

*Articolo 1*

1. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, il Regno Unito è autorizzato a dispensare dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 i veicoli che circolano esclusivamente all'interno degli aeroporti, utilizzati obbligatoriamente per il funzionamento di questi ultimi, e che non dispongono né dell'autorizzazione né dell'omologazione tecnica per circolare sulle strade pubbliche al di fuori dell'aeroporto.

2. Il Regno Unito è autorizzato a dispensare dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 i veicoli di trasporto di cui al paragrafo 1, fermo restando che gli obiettivi del regolamento (CEE) n. 3820/85 non sono messi in discussione.

3. Queste deroghe sono applicabili solo all'interno del Regno Unito.

*Articolo 2*

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1994.

*Per la Commissione*

Marcelino OREJA

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 8.